

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1979

Norme interpretative delle disposizioni sul trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 26 luglio 1978, n. 417, sull'adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento spettante a magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, professori universitari, militari e personale civile con qualifiche dirigenziali, ed il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, contenente analoga disciplina per il restante personale civile dello Stato, stabiliscono effetto retroattivo — 1° dicembre 1977 — per i soli aumenti delle misure delle indennità di trasferta, mentre nessuna decorrenza prevedono per gli altri miglioramenti, per cui la stessa, con le istruzioni impartite per l'applicazione delle citate norme, è stata riferita al 22 agosto 1978 e cioè alla data di entrata in vigore della legge n. 417.

Le analoghe norme relative al personale ferroviario e postelegrafonico prevedono in-

vece un'unica decorrenza — 1° settembre 1977 — per tutte le disposizioni introdotte con le stesse norme.

Altra difformità si riscontra nel previsto limite di aumento per la rideterminazione annuale delle misure delle indennità di trasferta che per il personale destinatario della legge n. 417 del 1978, per il personale dirigente postelegrafonico e per tutto il personale ferroviario è stato stabilito nel 10 per cento, mentre per il restante personale, lo stesso limite, in armonia con gli accordi intervenuti in materia con le organizzazioni sindacali, risulta fissato nel 12 per cento.

Infine, nella legge n. 417, l'articolo 1 prevede la corresponsione dell'indennità di trasferta per missioni fuori dell'ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, precisando che per sede di servizio s'intende « il centro abitato o la località iso-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lata in cui hanno sede l'ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio», mentre l'articolo 5, lettera *d*), prevede che l'indennità di trasferta non è dovuta « nelle località distanti meno di 10 chilometri dal confine del comune in cui ha sede l'ufficio ».

Le suindicate discrepanze comportano difficoltà e difformità nell'applicazione delle norme e sperequazioni tra i destinatari della legge n. 417 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1978 ed il personale delle Aziende autonome, nonché proteste da parte delle organizzazioni sindacali che lamentano il mancato rispetto dell'accordo per la parte relativa alla decorrenza di tutti i miglioramenti introdotti con le citate norme.

Il presente disegno di legge è rivolto ad eliminare tali discordanze.

Con l'articolo 1 viene precisato che tutte le disposizioni introdotte dalla legge n. 417 del 1978 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 513 del 1978 hanno effetto dal 1° dicembre 1977.

Con l'articolo 2 viene unificato al 12 per cento per tutte le categorie di dipendenti statali, compresi quelli delle aziende auto-

nome, il limite di aumento annuale delle diarie di missione.

Con l'articolo 3, infine, viene modificato l'articolo 5 della legge n. 417 del 1978 per renderlo conforme all'articolo 1.

In particolare la lettera *d*), nella nuova formulazione, e la successiva lettera *e*), aggiunta, in armonia con il primo comma dell'articolo 1 chiariscono meglio la portata delle due ipotesi — centro abitato e località isolata — contenute nel secondo comma dello stesso articolo. Infatti la lettera *d*), riferita al caso delle località isolate, precisa che il trattamento di missione non spetta nelle località distanti meno di 10 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio; la lettera *e*), riferita all'ipotesi del centro abitato, precisa che l'indennità non spetta nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio e definisce il centro abitato stesso.

Il ripristino della citata lettera *e*), già contenuta nell'originario testo governativo, poi legge n. 417 del 1978, si rende necessario anche al fine di eliminare le difficoltà sorte e più volte manifestate dalle varie Amministrazioni per il computo delle distanze chilometriche nella liquidazione del trattamento di missione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La decorrenza 1° dicembre 1977, prevista dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, per l'aumento delle misure delle indennità di trasferta deve intendersi riferita a tutte le disposizioni introdotte con gli stessi provvedimenti, con esclusione della disposizione di cui all'articolo 18 della stessa legge n. 417.

Art. 2.

Il limite di rideterminazione annuale delle misure delle indennità di trasferta stabilito dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, dall'articolo 8 della legge 11 gennaio 1979 n. 13, e dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206, è elevato dal 10 al 12 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 3.

La lettera *d*) dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificato dall'articolo 5 della legge 26 luglio 1978, n. 417, è sostituita dalla seguente:

« *d*) a distanze inferiori a 10 chilometri dall'edificio in cui ha sede l'ufficio, quando questo sia ubicato in località isolata ».

Allo stesso articolo è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio, intendendosi per centro abitato, oltre l'agglomerato urbano vero e proprio, la zona periferica costituita da gruppi di case che sorgano come propaggini o gemmazioni dell'agglomerato stesso destinato ad estendersi ».